

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
--

La Garanzia Provvisoria dovrà avere validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'Offerta indicato nel Bando Integrato di Gara, come eventualmente prorogato e potrà essere costituita mediante fidejussione rilasciata da:

- un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o Banca di interesse nazionale italiano o di altro Stato comunitario nonché da Azienda di Credito Ordinario, da Cassa di Risparmio, Monte di Credito su pegno di prima categoria o Banca Popolare italiani o di altro Stato comunitario;
- Imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959, n°449;

Vengono accettate Polizze assicurative emesse da Imprese di assicurazione di altri Stati Comunitari, purché siano autorizzate da leggi dello Stato di appartenenza.

In caso di Fidejussione prestata da Intermediari Finanziari, il modulo di Fidejussione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

Trova applicazione il beneficio della **riduzione del 50%** della cauzione previsto dall'articolo 75 co.7 D.Lgs n°163/06 in favore delle imprese dotate di **Certificazione di Qualità**.

Le predette garanzie, da redigersi in lingua italiana **secondo lo schema allegato**, dovranno espressamente contenere la rinuncia da parte degli Istituti fidejudenti sia ad eccepire il decorso del termine di cui all'articolo 1957 del Codice Civile, sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile. Le suddette garanzie, oltre a contenere la clausola che esse restano valide fino allo svincolo che avverrà con le modalità indicate nel Bando integrato di gara, dovranno prevedere esplicitamente che l'incameramento della cauzione, sia totale che parziale, non risulti condizionato e che il relativo pagamento a favore di ITALFERR S.P.A. sia disponibile, entro 15 (*quindici*) giorni, a semplice richiesta scritta di ITALFERR S.P.A., medesima nella misura da essa indicata, fino alla concorrenza della costituita cauzione.

Sottoscrizione ed attestazione dei poteri del Garante: la firma del "Garante" della Garanzia fideiussoria è **autenticata in calce da Pubblico Ufficiale**, il quale, oltre all'autenticità della firma, attesta la qualità ed i poteri del firmatario; in alternativa è prodotta, in allegato alla Garanzia provvisoria, una **dichiarazione** dell'Agente che sottoscrive la Garanzia, resa ai sensi del **DPR n°445/2000** e dunque accompagnata da copia di un documento di riconoscimento, con la quale il firmatario attesta inequivocabilmente la propria qualità ed i propri poteri.

Clausole analoghe dovranno essere inserite anche nelle fidejussioni e nelle polizze rilasciate da Banche od Imprese di assicurazione di altro Stato della Comunità.

Il documento originale comprovante l'avvenuta costituzione della Garanzia Provvisoria, costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, non verrà materialmente restituito.

<u>La Garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore di</u> <u>ITALFERR S.P.A.</u>

SCHEMA PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
(su carta intestata dell'Istituto fidejubente)

Spett.le
ITALFERR S.P.A.
Via Vito Giuseppe Galati, 71
00155 - ROMA

Oggetto: *Fidejussione.*

PREMESSO:

- che l'Impresa/ATI① intende partecipare alla procedura aperta, per l'affidamento delle prestazioni: *(ripetere l'oggetto dell'appalto per il quale si costituisce la fidejussione)*;
- che l'importo complessivo dell'Accordo Quadro, al netto dell'I.V.A., è di Euro 5.000.000,00 (*Euro cinquemilioni/00*);
- che il Bando Integrale di Gara dispone che per la partecipazione alla gara l'Impresa è obbligata a costituire una Garanzia pari al 2% (*due percento*) dell'importo dell'Accordo Quadro, al netto dell'I.V.A.;
- che, in relazione a quanto sopra, l'Impresa/ATI ① con sede in in persona del Legale Rappresentante p.t. intendendo partecipare alla suddetta procedura, ha richiesto a questa Banca (*od Istituto Assicuratore*) la costituzione della Garanzia Provvisoria.

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'Istituto fidejubente e per esso i suoi Legali Rappresentanti si costituisce fidejussore nell'interesse dell'Impresa/ATI ① ed a favore di ITALFERR S.P.A., fino alla concorrenza di Euro (*Euro*) pari al 2% (*due percento*) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, al netto dell'I.V.A.

La garanzia copre: la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara; il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 25 lettera s) del Bando di gara nel termine fissato dalla stazione appaltante per la integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni ivi indicate.

Ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla fidejussione a favore di ITALFERR S.P.A., questo Istituto fidejubente sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni n.c., a semplice richiesta scritta di ITALFERR S.P.A. medesima, a versare l'importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fidejussione.

Per l'Aggiudicatario la Garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Per gli altri concorrenti la Garanzia provvisoria è svincolata automaticamente alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace.

L'Istituto fidejubente sottoscritto, rappresentato come sopra, dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fidejussione, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la summenzionata Impresa/ATI ① nei termini ed alle condizioni riportate nel presente Atto. Dichiara, inoltre, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'articolo 1957 del Codice Civile.

La presente fidejussione ha validità di 180 (*centottanta*) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta indicato nel Bando di gara, come eventualmente prorogato.

Il Contraente

L'Istituto fidejubente

(Seque la firma del Garante autenticata in calce da Pubblico Ufficiale, ovvero ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., con l'inequivocabile attestazione della qualità e dei poteri del firmatario)

Note:

① Esporre l'esatta ragione sociale, in caso di Riunioni di Imprese indicare tutte le Imprese riunite.